



Decreto Dirigenziale n. 64 del 30/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 7 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Oggetto dell'Atto:

D. L.GS 30.04.1992 N. 285 - ART. 3, COMMA 3, DEL DPR 16.12.1992 N. 495.
DECLASSIFICAZIONE DA PROVINCIALE A COMUNALE DEL 3° TRATTO DELLA S.P. N.
200 "SAN MARCELLINO - CASAPESENNA", RICADENTE NEL COMUNE DI VILLA
LITERNO (CE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. Con D.lgs. n. 285 del 30/4/1992 e ss. mm. ii è stato adottato il nuovo “codice della strada”;
- b. l’articolo 2 del citato D.lgs. definisce e classifica le strade in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- c. il comma 5 del predetto articolo, in particolare, stabilisce che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, secondo criteri predefiniti;
- d. in particolare, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, sono strade “Provinciali” quelle che allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune; sono “Comunali” quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo, tra l’altro, con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale; le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;
- e. ai sensi del combinato disposto dell’art 2 comma 9 del D.lgs. n. 295/92 e dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, quando le strade non statali non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e con lo stesso decreto, sono nuovamente classificate;

PREMESSO altresì che:

- a. Con D.lgs. n. 112/98 sono state conferite alle regioni le funzioni amministrative sulle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, nonché le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria;
- b. con D.G. R n. 612 del 29/10/2011 e ss. mm. ii., è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. con DGR n. 478 del 10/9/2012, modificata con DGR n. 619 del 8/11/2016 sono state declinate le funzioni demandate, in via generale, ai dirigenti delle strutture amministrative di cui all’art. 6 del Regolamento n. 12 del 2011 ed approvata l’articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
- d. in particolare, la predetta delibera ha attribuito alla UOD 07 della DG Mobilità, tra le altre, le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade ai sensi della normativa citata in premessa;

CONSIDERATO che:

- a. con DM 24/07/1960 la strada provinciale n. 200 “San Marcellino – Casapesenna” sita nel territorio della provincia di Caserta, è stata classificata provinciale;
- b. con nota prot. n. 26970 del 24/05/2017 la Provincia di Caserta ha chiesto, ai sensi dell’art. 2, c. 9, del D. Lgs. 30/04/1992 n.285, la declassificazione del 3° tratto della citata strada, da provinciale a comunale di Villa Literno (CE), in quanto il tratto di strada in argomento non ha più le caratteristiche di strada provinciale indicate dall’art. 2, comma 6, lett. “C”, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. “D” dello stesso comma;
- c. con la medesima nota la Provincia ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 03/04/2017, unitamente alla planimetria dei luoghi con l’indicazione della strada da declassificare, così identificata:

SP. 200 "San Marcellino - Casapesenna" - 3° tratto, ricadente nel Comune di Villa Literno (CE), con inizio dall'intersezione con la SP n.18 "S. Maria a Cubito" e termine all'intersezione con la SP n. 62 "Madonna di Pantano" della lunghezza complessiva di km 4,100 circa, così come indicata dalla planimetria trasmessa con la nota prot. n. 26970 del 24/05/2017;

- d. con nota prot. 620489 del 21/09/2017, è stato chiesto al Comune di Villa Literno di formulare eventuali osservazioni in merito alla richiesta della Provincia di Caserta circa la declassificazione della strada indicata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 495 e dell'art. 3, comma 3, del medesimo D.P.R.;
- e. non sono pervenute osservazioni in merito alla citata declassificazione, nel termine prescritto, da parte del Comune interessato.

VISTA

- a. la Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 10 del 03/04/2017;

RITENUTO

- a. di poter procedere alla declassificazione del tratto di strada indicato, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta di cui alla nota prot. n. 26970 del 24/05/2017, in quanto non avente più le caratteristiche di strada provinciale indicate dall'art. 2, comma 6, lett. "C", del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, bensì quelle statuite dalla lett. "D" dello stesso comma:

SP. 200 "San Marcellino - Casapesenna" - 3° tratto, ricadente nel Comune di Villa Literno (CE), con inizio dall'intersezione con la SP n.18 "S. Maria a Cubito" e termine all'intersezione con la SP n. 62 "Madonna di Pantano" della lunghezza complessiva di km 4,100 circa, così come indicata dalla planimetria trasmessa con la nota prot. n. 26970 del 24/05/2017;

VISTI

- a. Il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- b. Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- c. la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 03/04/2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 07 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, di declassificare da provinciale a comunale l'arteria di seguito Indicata, come da planimetria allegata, costituente parte integrante del presente decreto:

SP. 200 "San Marcellino - Casapesenna" - 3° tratto, ricadente nel Comune di Villa Literno (CE), con inizio dall'intersezione con la SP n.18 "S. Maria a Cubito" e termine all'intersezione con la SP n. 62 "Madonna di Pantano" della lunghezza complessiva di km 4,100 circa

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai fini della decorrenza degli effetti della declassificazione, ai sensi dell'art 3 comma 5 del DPR n. 495/1992;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere, entro sessanta giorni dalla predetta pubblicazione sul BURC, alla trasmissione del presente decreto all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la sicurezza stradale per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla Provincia di Caserta ed al Comune di Villa Literno (CE) per il seguito di competenza.

Dott.ssa Maria Sofia Di Grado